



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 01.04.2020 "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4 TUEL)".

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **maggio**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI
PELLITTA CRISTINA	Consigliere	SI
ARENA CATERINA	Consigliere	SI
SANMARTINO MAURO	Consigliere	SI
ROSTAGNO MARTINA	Consigliere	SI
RAVIOL STEFANO	Consigliere	SI
PASCAL SERENELLA	Consigliere	SI
TESSORE GERMANO	Consigliere	SI
SANTIANO DANIELE	Consigliere	SI
DE SIMONE GIUSEPPE	Consigliere	SI
DI PIETRO GIANCARLO	Consigliere	SI
COMBA DANIELE	Consigliere	SI
RAVIOLA MASSIMO	Consigliere	SI
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA MAGLIONE TIZIANA** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 01.04.2020 "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA (ART. 175, C. 4 TUEL)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il Sindaco VENTRE Marco;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze del Consiglio e della Giunta comunale in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

PREMESSO inoltre che:

- con deliberazione n. 7 del 12/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
- con deliberazione n. 33 del 12.03.2020 la Giunta comunale ha approvato l'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei servizi per l'anno 2020;

VISTO il comma 4 del citato l'articolo 175 TUEL, che testualmente recita:

“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 01.04.2020 qui allegata in copia per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale è stata adottata variazione di bilancio in via d'urgenza;

DATO ATTO che alla deliberazione di G.C. n. 97 del 23.08.2019 sono stati allegati il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere e il prospetto “allegato n. 3” di cui all'art. 1 c. 712 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con la dimostrazione del mantenimento del nuovo pareggio di bilancio di competenza, in sostituzione del patto di stabilità interno dal 01.01.2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei conti di cui all'art. 239 c. 1 lett. b) punto 2 del D. Lgs. 267/2000, che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (DE SIMONE Giuseppe, DI PIETRO Giancarlo, RAVIOLA Massimo, COMBA Daniele);

DELIBERA

1. di richiamare la premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ratificare la variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dalla G.C. con deliberazione n. 35 del 01.04.2020 ai sensi dell'art.175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

3. di dare atto che è stato necessario procedere a una deliberazione in via d'urgenza per il finanziamento ricevuto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che prevede all':

Articolo 1 - (Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare) "...1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare...";

Articolo 2 - (Riparto risorse per solidarietà alimentare) "...1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera...";

"...4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico...”;

4. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di cui all'articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. di dare atto che sono stati rispettati i termini per la ratifica di cui all'art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore Unico dei conti di cui all'art. 239 c. 1 lett. b) punto 2 del D. Lgs. 267/2000, che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 del D.lgs 267/2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (DE SIMONE Giuseppe, DI PIETRO Giancarlo, RAVIOLA Massimo, COMBA Daniele);

D E L I B E R A

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
VENTRE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MAGLIONE TIZIANA
